

L'art 3 della l. r. 20/1983 aggiunge il numero d'ordine 1 bis (in fondo all'allegato), l'art 5 modifica il n. ord. 6, l'art. 6 sopprime la  
tassa annuale al n. ord. 22 e l'art. 7 modifica il n. ord. 44. Gli art. 1, 2 e 3 della l. r. 43/1984 sostituiscono i n. ord. 14, 15 e 16 (in  
fondo all'allegato). L'art. 1 della l. r. 2/1990 sostituisce nuovamente il n. ord. 14 (in fondo all'allegato) . L'art. 2 della l. r. 56/1990  
sostituisce il n. ord. 6 (in fondo all'allegato) .

d'ord	0.P.R.1001/121 (0.P.8.1812/841)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
<b>TARIFFA</b>				
<b>Titolo I</b>				
<b>IGIENE E SANITÀ</b>				
15		Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacia nei comuni con popolazione:		
	a)	fino a 5.000 abitanti	60.000	12.000
	b)	da 5.001 a 10.000 abitanti	150.000	30.000
	c)	da 10.001 a 15.000 abitanti	300.000	60.000
	d)	da 15.001 a 40.000 abitanti	480.000	96.000
	e)	da 40.001 a 100.000 abitanti	720.000	144.000
	f)	da 100.001 a 200.000 abitanti	960.000	192.000
	g)	da 200.001 a 500.000 abitanti	1.500.000	300.000
	h)	superiore a 500.000 abitanti	2.400.000	480.000
		- D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 2° comma, lettera mi		
<b>NOTA</b> La tassa va calcolata in base alla popolazione dei comuni risultante dall'ultimo censimento.				
La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.				
La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.				
La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.				
Analogamente la tassa è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art. 369 del suddetto T.U.				
La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato T.U.				
Non è dovuta la tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'art. 129 del citato T.U., né nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.				
Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle provincie per le istituzioni ospedaliere che da esse dipendono (art. 114 del succitato T.U., modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1960, n. 519).				
Sono esenti dal pagamento della tassa annuale le farmacie gestite in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i cui titolari godono dell'indennità di residenza, stabilita dall'art. 115 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.				
Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art. 1'A del T.U. delle leggi sanitarie, nella seguente misura:				
	- nei comuni con popolazione fino a	10.000 abitanti	6.000	
	- nei comuni con popolazione da 10.001 a	40.000 abitanti	10.000	
	- nei comuni con popolazione da 40.001 a	100.000 abitanti	20.000	
	- nei comuni con popolazione da 100.001 a	200.000 abitanti	50.000	
	- nei comuni con popolazione superiore a	200.000 abitanti	70.000	

N. d'ord	D.P.R. 1141/121 (D.P.R. 972(41))	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale																									
<p>I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107, nella seguente misura:</p> <table> <tr> <td>– nei comuni con popolazione da 5.000 a</td> <td>10.000 abitanti</td> <td>12.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– nei comuni con popolazione da 10.001 a</td> <td>15.000 abitanti</td> <td>15.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– nei comuni con popolazione da 15.001 a</td> <td>40.000 abitanti</td> <td>30.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– nei comuni con popolazione da 40.001 a</td> <td>100.000 abitanti</td> <td>60.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– nei comuni con popolazione superiore a</td> <td>100.000 abitanti</td> <td>120.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					– nei comuni con popolazione da 5.000 a	10.000 abitanti	12.000			– nei comuni con popolazione da 10.001 a	15.000 abitanti	15.000			– nei comuni con popolazione da 15.001 a	40.000 abitanti	30.000			– nei comuni con popolazione da 40.001 a	100.000 abitanti	60.000			– nei comuni con popolazione superiore a	100.000 abitanti	120.000		
– nei comuni con popolazione da 5.000 a	10.000 abitanti	12.000																											
– nei comuni con popolazione da 10.001 a	15.000 abitanti	15.000																											
– nei comuni con popolazione da 15.001 a	40.000 abitanti	30.000																											
– nei comuni con popolazione da 40.001 a	100.000 abitanti	60.000																											
– nei comuni con popolazione superiore a	100.000 abitanti	120.000																											
<p>Le tasse ed il contributo devono essere corrisposti entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>																													
2	24	<p>Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719)</p> <p>– D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettere c) ed f)</p>	169.000																										
	25 (12)	<p>Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di:</p> <p>a) stabilimenti termali-balneari di cure idropniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie</p> <p>b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854)</p> <p>– D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera e)</p> <p>– D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera a)</p>	338.000 450.000	169.000 225.000																									
<p><b>NOTA:</b> È soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).</p>																													
<p>Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura,</p> <table> <tr> <td>1) apparecchi di tensione uguale o superiore a</td> <td>100.000 volta</td> <td>50.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) apparecchi di tensione inferiore a</td> <td>100.000 volta</td> <td>20.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					1) apparecchi di tensione uguale o superiore a	100.000 volta	50.000			2) apparecchi di tensione inferiore a	100.000 volta	20.000																	
1) apparecchi di tensione uguale o superiore a	100.000 volta	50.000																											
2) apparecchi di tensione inferiore a	100.000 volta	20.000																											
<p>I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.</p>																													
<p>Alla stessa tassa annua di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.</p>																													
<p>Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.</p>																													
<p>Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>																													
	27	<p>Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o</p>																											

N. d'ord.	D.P.R. 1911/121 (0.P.1. 197041)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		<p>pensioni per gestanti (art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):</p> <p>1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:</p> <p>— se l'istituto ha non più di 10 posti letto 150.000 75.000</p> <p>— se l'istituto ha non più di 50 posti letto 300.000 150.000</p> <p>— se l'istituto ha non più di 100 posti letto 600.000 300.000</p> <p>— se l'istituto ha più di 100 posti letto 1.500.000 750.000</p> <p>2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico 60.000 30.000</p> <p>— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera e)</p>		

NOTA: Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

Per l'esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolotici e i consorzi provinciali antitubercolari e gli istituti o enti nazionali di previdenza e assistenza.

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

5	28	<p>Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo:</p> <p>a) per ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, 1° comma del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1-5-1941, n. 422, e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854) 7.500 7.500</p> <p>— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1. 2° comma, lettera f)</p> <p>b) per prevenzione e cura delle malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, 1° comma del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422) 15.000 15.000</p> <p>— D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera a)</p>		
---	----	---	--	--

NOTA: Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

N.	0.P.R.11)11121 (D.P.R. 9720141)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		6 n. ord. sostituito dall' art. 2 della l.r. 56/1990 (in fondo all' allegato)		

d	0.P.R.1001/121 (II.P.A.1072/041)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
7	32	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte (art. 22 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994) - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)	3.000	1.500
<p>NOTA Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè ed i bar, che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>				
8	34	Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994) - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)	60.000	30.000
<p>NOTA: Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati.</p> <p>Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>				
9	37 (17)	Autorizzazione per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836 e art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567) - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera I)	338.000	
<p>NOTA: La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.</p>				
10	37 bis (18)	Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori o degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 399) - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera I)	34.000	
11	39 (19)	Autorizzazione per l'impianto e la gestione di pubbliche stazioni di monta equina: a) se trattasi di stazioni di monta di cavalli di pregio b) in tutti gli altri casi - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera 1) e art. 75	253.500 34.000	

N. d'ord.	D.P.R. 1901/121 (D.P.R. 1172941)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
12	41 (20)	<p>Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate:</p> <p>a) per l'istituzione e l'attività di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, integrato dall'ad. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e art. 7 del regolamento 28 gennaio 1958, n. 1256)</p> <p>b) per la istituzione e attivazione di sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e art. 8 del regolamento sopracitato)</p> <p>- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera /)</p>	84.500	
13	224 (122)	<p>Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del T.U. delle leggi sanitarie)</p> <p>- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera i)</p>	42.500	8.500
<p><b>Titolo II</b> <b>CACCIA E PESCA</b></p>				
14		vedere novo testo in fondo all'allegato		
15		vedere novo testo in fondo all'allegato		
16	54	vedere novo testo in fondo all'allegato	-	-
			-	-
			-	-
			-	-

N. d'ora	1161/21 (D.P.R. 1012/041)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
I titolari, oltre alla tassa, devono corrispondere contestualmente la seguente sopratassa:				
L. 4.500 per le licenze di tipo A;				
L. 3.000 per le licenze di tipo B;				
L. 1.500 per le licenze di tipo C e D				
17	55	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735) — D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)	3.000	3.000
NOTA La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.				
18	174	Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art. 15, 2° comma e art. 9, ultimo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319) — D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 — D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 100	30.000	15.000
NOTA: Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria.				
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.				
19	178	Autorizzazione per eseguire lavori di acquacoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi. — D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)	12,000	
<b>Titolo III</b>				
<b>TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA</b>				
20	89 (59)	Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: a) alberghi od ostelli per la gioventù b) campeggi di superficie: — non superiore a 1.000 mq. — non superiore a 2.000 mq. — superiore a 2.000 mq. c) villaggi turistici d) case per ferie e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n.	6.000 12.000 24.000 30.000 15.000 18.000	6.000 12.000 24.000 30.000 15.000 18.000

N. d'ord.	01.9.1911/121 (01.9.1172/141)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		975, convertito nella legge 30 dicembre 1937. n. 2651. e successive modificazioni.	9.000	9.000
		i) autostelli - se funzionanti su autostrade	15.000 30.000	15.000 30.000
		2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6, legge 21 marzo 1958, n. 326)  - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, lettera g)	3.000	3.000

NOTA: Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche o di altri esercizi di ristorazione, sulle autorizzazioni stesse sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 6 della presente tariffa.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

21	95 (64)	Licenza per aprire o condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:		
		a) fino a 10.000 abitanti	18.000	9.000
		b) da 10.001 a 20.000 abitanti	36.000	18.000
		c) da 20.001 a 50.000 abitanti	72.000	36.000
		d) da 50.001 a 100.000 abitanti	108.000	54.000
		e) da 100.001 a 500.000 abitanti	180.000	90.000
		f) superiore a 500.000 abitanti	300.000	150.000
		- D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, 2° comma, lettera f)		
		- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - artt. 56 e 58, n. 2)		

NOTA: Il rilascio delle licenze a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la Regione.

Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.

Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 nella misura da L. 500.000 a L. 5.000.000 avuto anche riguardo delle condizioni previste dal 2° comma dell'ad. 5 del citato R.D.L., sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

La licenza è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma situate nella stessa o in altre località della Regione. In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).

Le succursali e le filiali, anche con gestioni non autonome, delle agenzie aventi la sede principale in altra Regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione Piemonte con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali o filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.



N. d'ord.	D.P.R.1981/1111 (1)P.11.1912/941	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
24	130 (86)	<b>Autorizzazione per impiantare</b> vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e art. 11 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700)  — D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - ah. 66. 1° comma	16.000	
<b>TITOLO VI ACQUE MINERALI E TERMALI CAVE E TORBIERE</b>				
25	163 (991)	Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4, 5, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e modifiche di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, artt. 1 e 2)  — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)	30.000	
<i>NOTA: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.</i>				
26	165 (101)	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443)  — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)	150.000	
27	167	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443)  — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)	150.000	
28	168 (104)	Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, 2° comma, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, 2° comma, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620)  — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, 1° comma	15.000	
29	169	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli articoli 14 e segg. del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620  — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a)	300.000	
<i>NOTA: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.</i>				

d'ord.	D.P.11.1961/121 (6.P.R.1972/541)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
30	170	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio e non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2° comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620) — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera c)	60.000	

NOTA: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia (legge regionale 22-11-1978, n. 69).

**Titolo VII**  
**TRAMVIE E SIMILI — LINEE AUTOMOBILISTICHE**  
**NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI**

31	152	Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata — di interesse regionale — (art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771) — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)	6.000	
32	153	Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funicovie) — di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771): a) se adibite al trasporto di cose b) se adibite al trasporto di persone: — con cabine di portata fino a 30 persone — con cabine di portata oltre 30 persone — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a)	15.000 60.000 90 000	7.500 30.000 45.000

NOTA: Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

- 1) funivie bifuni (fino a m. 750) e funicolari terrestri:
  - a) per la costruzione 315.000
  - b) per l'esercizio 157.500
- 2) funivie bifuni (oltre m. 750) e funicolari terrestri:
  - a) per la costruzione 420.000 per Km
  - b) per l'esercizio 210.000 per Km

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.

33	154	Licenza per rimpianto di funicolari aeree, o teleferiche — di interesse regionale — destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra		
----	-----	--	--	--

d'ord	a.P.A.19511121 (11.P.R.1572/1141)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
34	155	industria (artt. 4 e 7, 1° comma, del R.D. 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli artt. 33 e 35 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):		
		a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale	18.000	
		b) se rilasciata dal Sindaco	9.000	
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a) — D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84		
		Licenza di esercizio di funicolari aeree, o teleferiche - di interesse regionale — rilasciata nei caso contemplato dal 3° comma dell'art. 14 del R.D. 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:		
		a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale	18.000	18.000
		b) se rilasciata dal Sindaco	12.000	12.000
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a) — D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84		
<p>NOTA: La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>				
35	156	Concessione di filovie — di interesse regionale — (art. 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):		
		a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale:	75.000	37.500
		1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti		
		2) già di pertinenza della Direzione Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione	45.000	22.500
		b) se emessa dal Sindaco	30.000	15.000
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a) — D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84		
<p>NOTA: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva.</p>				
		a) per la costruzione		10.500 al Km
		b) per l'esercizio		5.250 al Km
<p>La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>				
36	157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia — di interesse regionale - (art. 26 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):		
		a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale	30.000	15.000
		b) se emessa dal Presidente della Giunta Provinciale	18.000	9.000

d'ord	0.P.R. 1981/121 (D.P.R. 1972/841)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		c) se emessa dal Sindaco - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a) - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84	9.000	4.500
<p>NOTA: Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di dieci anni, salvo rinnovo.</p> <p>Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.</p> <p>I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:</p> <p>a) seggiovie slittovie, sciovie e simili:</p> <p>1) per la costruzione, per ciascun impianto 105.000 2) per l'esercizio, per ciascun impianto 52.500</p> <p>b) ascensori in servizio pubblico</p> <p>1) per la costruzione, per ciascun impianto 84.000 2) per l'esercizio, per ciascun impianto 42.000</p> <p>La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>				
37	184 (110)	Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall'art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413:  - per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione:  a) portata sino a 35 ql. 9.000 b) portata oltre 35 ql. 12.000  - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b) - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84		9.000 12.000
<p>NOTA: Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p> <p>La sopraindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.</p>				
38	185 (111)	Concessione tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, e articoli 45 e 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):  (per Km linea) 1) autoservizi con frequenza giornaliera: 2 100 2.100 21 autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana 1.200 1.200		

N. d'orci	D.P.R.1011/121 (D.P.R.1071/11411)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		3) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana 4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo 5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti: — per ciascun anno di durata della concessione 6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze: — per il primo giorno di validità — per ogni giorno ulteriore di validità — D.P.R. 14-1-1972, n. 5 - art. 1, lett. b)	900 900 Le stesse tasse di cui ai precedenti numeri da 1) a 3) ridotte a metà 3.000 3.000 1.500	
<p>NOTA: Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.</p> <p>I concessionari sono tenuti ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura di L. 2 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione, salvo la riduzione alla metà per i servizi urbani, nei limiti indicati dal comma secondo dell'articolo 26 della stessa legge.</p> <p>Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.</p> <p>La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>				
39	186	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225 1° comma, del Codice della Navigazione — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 — D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97	18.000	18.000
<p>NOTA: 1 concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del D.P. R. 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di L. 15.750 per Km.</p> <p>La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>				
40	187	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'articolo 225. 2° comma, del Codice della Navigazione — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 — D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97	12.000	12.000
<p>NOTA: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di L. 15.750 per Km.</p> <p>La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>				
41	188	Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non com-		

N. d'ord.	D.P.11.19111/121 (1),P.11.19721141)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilasci <sup>^</sup>	Tassa annuale
42	189	<p>presi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della Navigazione</p> <p>— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5</p> <p>— D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97</p>	6,000	
43	197	<p>Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'articolo 227 del Codice della Navigazione.</p> <p>— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4</p> <p>— D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97</p>	12.000	
		<p>Permesso rilasciato per trasporti ai sensi dell'art. 34 del T. U. delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953; n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi od autorizzati aventi interesse regionale:</p> <p>— per il primo giorno di permesso</p> <p>— per ogni giorno di ulteriore validità</p> <p>- D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b) e art. 3, lettera c)</p> <p>— D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84</p>	6.000 3.000	
<p>NOTA: <i>H permesso non può avere una durata superiore a cinque giorni.</i></p>				
<p><b>Titolo VIII</b> <b>ARTIGIANATO</b></p>				
44	204 (117)	<p>Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri</p> <p>— D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 63, lettera c)</p>	5 000	

### **Aggiunto dall' art. 3 della l.r. 20/1983**

#### **Numero d'ordine 1 bis**

Tassa di rilascio                      Tassa annuale

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio stabilimenti di riproduzione o di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera f)

676.000

—

L'autorizzazione e' sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione.

Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio.

Qualunque modificazione deve essere autorizzata con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.

### **Sostituiti dagli artt. 1, 2, e 3 della l.r. 43/1984**

#### **Numero d'ordine 14**

Nuovamente sostituito dall' art. 1 della l.r. 2/1990 (vedi al termine dell' allegato)

#### **Numero d'ordine 15**

Abilitazione all'esercizio venatorio:

Tassa rilascio

Tassa annuale

a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco

38.500

38.500

b) con fucile a due colpi

54.000

54.000

c) con fucile a più di due colpi

68.500

68.500

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99

- legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 24

- legge regionale 4 settembre 1979, n. 58 e succ. mod.

- legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e succ. mod.

Nota: La tassa annuale non e' dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla licenza di porto d'armi per uso di caccia.

#### **Numero d'ordine 16**

Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciate ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni, nonchè della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7:

Tipo A - Licenza per la pesca professionale con tutti gli attrezzi consentiti

Tassa rilascio

Tassa annuale

29.000

29.000

Tipo B - Licenza per i pescatori dilettanti con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50

Tassa rilascio

Tassa annuale

14.500

14.500

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. p)

Nota: Le licenze hanno la validità di sei anni dalla data di rilascio.

I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere, contestualmente le seguenti soprattasse:

per la licenza di tipo A: L. 11.000

per la licenza di tipo B: L. 7.500

Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo e non e' dovuta qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.

## **Sostituito dall' art. 1 della l.r. 2/1990**

### **Numero d'ordine 14**

Concessione di costituzione di:	Tassa di rilascio	Tassa annuale
1) azienda faunistico-venatoria per ogni ettaro	L. 2.488	L. 2.488
2) centro privato di produzione selvaggina	L. 346.000	L. 346.000

Nota: Per le aziende faunistico-venatorie per ogni L. 100 di tassa e' dovuta una soprattassa di L. 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. La concessione ed il rinnovo sono disciplinate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia.

Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte ad un decimo per quelle situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi.

Allegato 1

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio	Tassa annuale
6	30	1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive		
		a) alberghi con 5 stelle e lusso	1.121.000	1.121.000
		b) alberghi con 4 stelle	623.000	623.000
		c) alberghi con 3 stelle	312.000	312.000
		d) alberghi con 2 stelle	226.000	226.000
		e) alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione:		
		superiore a 500.000 abitanti	188.000	188.000
		superiore a 100.000 abitanti	125.000	125.000
		superiore a 50.000 abitanti	101.000	101.000
		superiore a 10.000 abitanti	64.000	64.000
		non superiore a 10.000 abitanti	26.000	26.000
		f) affittacamere, alberghi diurni nei Comuni con popolazione:		
		superiore a 500.000 abitanti	101.000	101.000
		superiore a 100.000 abitanti	76.000	76.000
		superiore a 50.000 abitanti	39.000	39.000
		superiore a 10.000 abitanti	26.000	26.000
		non superiore a 10.000 abitanti	14.000	14.000
		2) Esercizi per la somministrazione di alimenti		
		a) esercizi per la ristorazione di lusso	1.121.000	1.121.000
		b) esercizi per la ristorazione di 1ª categoria	623.000	623.000
		c) esercizi per la ristorazione di 2ª categoria	312.000	312.000
		d) esercizi per la ristorazione di 3ª categoria	226.000	226.000
		e) esercizi per la ristorazione di 4ª categoria nei Comuni con popolazione:		
		superiore a 500.000 abitanti	188.000	188.000
		superiore a 100.000 abitanti	125.000	125.000
		superiore a 50.000 abitanti	101.000	101.000
		superiore a 10.000 abitanti	64.000	64.000
		non superiore a 10.000 abitanti	26.000	26.000
		3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei Comuni con popolazione:		
		superiore a 500.000 abitanti	101.000	101.000
		superiore a 100.000 abitanti	76.000	76.000
		superiore a 50.000 abitanti	39.000	39.000
		superiore a 10.000 abitanti	26.000	26.000
		non superiore a 10.000 abitanti	14.000	14.000

*Nota:* Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e della legge regionale 16 giugno 1981, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste esercizi a sé stanti.

Per la classificazione degli esercizi per la sommini-

strazione degli alimenti e delle bevande valgono le norme di cui al D.M. 21 luglio 1977.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

*Chiarimento:* rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde, i cibi cotti e le

mense aziendali.

Rientrano tra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, le tavole fredde, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.

L'obbligo di munirsi dell'autorizzazione e di pagare conseguentemente la relativa tassa di concessione regionale sussiste anche per gli esercizi 2 e 3 della tariffa in esame i cui punti di vendita sono posti nelle stazioni ferroviarie, nei parchi, autodromi, stadi, ecc.

Nel caso di più attività riunite in un unico complesso (ad esempio albergo con annesso esercizio di somministrazione di alimenti e di bevande) esercitate dalla stessa persona fisica o giuridica e dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, è dovuto il pagamento della sola tassa di concessione relativa all'attività principale (cioè, nel suddetto esempio, riferita a quella alberghiera).

Se l'attività alberghiera di somministrazione di alimenti e di bevande esercitata nel medesimo edificio non è diretta esclusivamente agli utenti dell'attività principale, ogni autorizzazione è soggetta alla relativa tassa.

Il criterio dell'unicità della tassazione non è applicabile nei casi in cui nuove attività si aggiungano in tempi diversi a quella principale, oppure nel caso in cui le attività, pur gestite dalla stessa persona, siano installate in luoghi diversi da quelli ove ha sede l'attività principale. In tali casi sono dovute tante tasse di rilascio e annuali quante sono le autorizzazioni concesse in relazione alle specifiche attività cui esse si riferiscono.

La variazione di titolarità dell'azienda alberghiera soggiace al pagamento della tassa di rilascio.

Per luoghi diversi si intendono unità immobiliari con diverso accatastamento.